

CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO CURRICOLARE PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO

TRA

L'Università Telematica UNIVERSITAS MERCATORUM, nel seguito denominata anche *Ente promotore*, P. IVA 09106101000, con sede in Roma, Piazza Mattei 10, 00186, rappresentata da Fabio Domenico Vaccarone, nato a Ivrea il 13/07/1971, C.F. VCCFDM71L13E379G

E

MINISTERO DELLA CULTURA, rappresentato dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali con sede legale a Roma, Via Milano 76, 00184, C.F. 97831180589, d'ora in poi denominato *Ente ospitante*, rappresentato da Mario Turetta, nato ad Alpignano (TO) il 01/10/1958 e domiciliato per la carica a Roma in Via Milano, 76

PREMESSO

- che, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages, secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 1 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che il Decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25 marzo 1998 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipula di apposite convenzioni tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
- che il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 270 del 22 ottobre 2004, all'art. 10 comma 5, lettera e) annovera nell'ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;
- che alla Direzione generale *Educazione, ricerca e istituti culturali*, in seno al Ministero della cultura, sono attribuite le competenze generali in materia di coordinamento, elaborazione e valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca ai sensi dell'art. 15 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 e s.m.i. e che, conseguentemente, la presente Convenzione costituisce riferimento generale per l'attivazione dei tirocini curriculari presso gli Uffici centrali e periferici del Ministero della cultura

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio curricolare che sarà svolto presso l'ente ospitante da studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di dottorati di ricerca e scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento dell'Ateneo.

Art. 2

Il tirocinio, che si configura come integrazione e completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali.

Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante, inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio e gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 4

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento sono contenuti nel Progetto formativo.

Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, dei tutori e dei responsabili dell'Impresa incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del Progetto.

Art. 5

L'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività dell'Impresa ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice).

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'ente ospitante e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'ente ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo e di orientamento, di cui al precedente art. 3.

L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- attenersi alle indicazioni fornite dal tutor dell'Ente ospitante dal tutor dell'Università;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante il tirocinio;
- redigere una relazione sull'attività svolta.

Art. 6

Ogni tirocinante garantisce il possesso dei requisiti morali e di condotta previsti dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 7

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente Convenzione e ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del loro trattamento in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679 del 2016.

In applicazione della normativa nazionale e comunitaria e del Regolamento aziendale sulla Privacy, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dall'Ente ospitante o di cui l'Università e/o i tirocinanti venissero in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione dovranno essere considerate riservate. È fatto divieto

all'Università ed ai tirocinanti di utilizzare o trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate.

I contenuti ed i risultati delle attività non potranno essere utilizzati dai tirocinanti, né da chiunque collabori alle stesse a qualunque titolo, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente ospitante e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione.

Art. 8

L'Ente ospitante si impegna a:

- rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi;
- segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché ogni sua eventuale assenza o interruzione;
- osservare le prescrizioni dettate dalla normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutti gli obblighi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.) al fine di garantire la salute e la sicurezza dei tirocinanti e ad adempiere agli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.

Al termine del tirocinio l'Ente ospitante rilascia al tirocinante un'attestazione relativa allo svolgimento del tirocinio. Nel caso di tirocini svolti da studenti con valore sostitutivo di un esame, l'Ente ospitante compila la scheda di valutazione del tirocinio fornita dall'Università.

Art.9

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Ente ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art.10

Le Parti potranno utilizzare reciprocamente i propri segni distintivi e gli indirizzi registrati, al fine di pubblicizzare il rapporto convenzionale di cui all'oggetto; l'utilizzo difforme, non concordato e non riconducibile alle finalità previste nella presente Convenzione, porterà alla procedura di risoluzione dell'accordo con addebito in capo alla Parte manchevole.

In caso di risoluzione della convenzione i segni distintivi non potranno più essere utilizzati con decorrenza immediata.

Art.11

La presente Convenzione decorre dalla data della stipula, ha la durata di tre anni ed è rinnovabile.

Art.12

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le Parti fanno riferimento alla normativa nazionale vigente in materia.

Art. 13

La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 1, comma 731, della Legge del 30 dicembre 2021, n. 234.

Roma, li 15/11/2022

Per l'Ente Promotore

Fabio Domenico Vaccarone
Amministratore Delegato
Università Telematica Universitas Mercatorum

Per l'Ente Ospitante

Mario Turetta
Direttore Generale
MiC, Direzione generale ERIC

Mario Turetta



Fabio Domenico Vaccarone